



COMUNICATO STAMPA n. 133/23

Lussemburgo, 6 settembre 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-600/21 | WS e a. / Frontex

Operazioni di rimpatrio: il ricorso per risarcimento danni di alcuni rifugiati siriani nei confronti di Frontex dopo il loro respingimento dalla Grecia verso la Turchia è respinto

Poiché Frontex non è competente a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio né le domande di protezione internazionale, tale agenzia dell'Unione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni connessi al respingimento verso la Turchia

Nel 2016 diversi rifugiati siriani sono arrivati sull'isola greca di Milos. Dopo essere stati trasferiti sull'isola di Leros, essi hanno espresso l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale. Tuttavia, a seguito di un'operazione congiunta di rimpatrio condotta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e dalla Grecia, sono stati trasferiti in Turchia. Da lì si sono recati in Iraq, dove risiedono da allora.

Poiché le loro denunce presentate al responsabile dei diritti fondamentali di Frontex in merito al loro respingimento verso la Turchia sono rimaste senza seguito, tali rifugiati hanno proposto una domanda di risarcimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Essi chiedono quindi il versamento di un importo di oltre EUR 96 000 a titolo di danno materiale e di un importo di EUR 40 000 a titolo di danno morale, a causa dell'asserita condotta illecita tenuta da Frontex prima, durante e dopo l'operazione di rimpatrio.

A loro avviso, se Frontex non avesse violato i suoi obblighi in materia di tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'operazione di rimpatrio, essi non sarebbero stati illegittimamente respinti verso la Turchia e avrebbero ottenuto la protezione internazionale alla quale avevano diritto, tenuto conto della loro cittadinanza e della situazione in Siria all'epoca dei fatti. In particolare, Frontex avrebbe violato il principio di non respingimento, il diritto di asilo, il divieto di espulsioni collettive, i diritti dei minori, il divieto di trattamenti degradanti, il diritto ad una buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo.

Con la sentenza in data odierna, il Tribunale respinge il ricorso.

Infatti, la condotta contestata a Frontex non può aver causato direttamente l'asserito danno subito, corrispondente alle spese sostenute da tali rifugiati siriani in Turchia e in Iraq, e al loro sentimento di angoscia legato in particolare al volo di rimpatrio verso la Turchia.

Per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio, Frontex ha soltanto il compito di **fornire sostegno tecnico e operativo agli Stati membri**. Questi ultimi sono invece **i soli competenti a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio e ad esaminare le domande di protezione internazionale**.

I rifugiati di cui trattasi errano, quindi, nel ritenere che, senza le asserite violazioni di Frontex, essi non sarebbero stati illegittimamente respinti verso la Turchia e non avrebbero subito il danno materiale e morale dedotto, poiché avrebbero ottenuto la protezione internazionale alla quale aspiravano, tenuto conto della situazione in Siria.

Inoltre, non si può ritenere che il danno materiale e morale asserito, relativo, da un lato, alle spese di locazione e di arredamento in Turchia, ai compensi pagati ai trafficanti per recarsi in Iraq e alle spese connesse alla vita quotidiana in tale paese nonché, dall'altro, al sentimento di paura e di sofferenza legato al loro viaggio estremamente difficile e pericoloso verso l'Iraq, derivi direttamente dalla condotta contestata a Frontex. Di conseguenza, il Tribunale conclude che i rifugiati in questione non hanno fornito la prova di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il danno asserito e la condotta contestata a Frontex.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

